Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°114 /2016

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA l'istanza assunta a protocollon°27787 in data 27/09/2016 con la quale la "Compagnia della Vela" di Venezia richiede l'emanazione di un'Ordinanza che disciplini la navigazione nel Canale S. Nicolò, Canale San Marco e nel Bacino San Marco in occasione dello svolgimento di una regata velica denominata "La Veleziana", prevista svolgersi il giorno 16/10/2016;

VISTO l'esito della riunione tenutesi presso questa Capitaneria di Porto in data 16/09/2016, cui hanno partecipato, oltre all'organizzatore dell'evento, i rappresentanti dell'Autorità Portuale di Venezia, del Comune di Venezia, della Corporazione Piloti, e dell'ACTV;

RITENUTO necessario disciplinare la navigazione negli specchi acquei interessati dagli eventi in programma, al solo fine di tutelare la sicurezza della navigazione;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

Il **giorno 16/10/2016**, dalle ore **11.00** alle ore **16.30** si svolgerà una regata velica denominata "La Veleziana", in un ambito di regata che, partendo dai due campi di regata permanenti posizionati rispettivamente al traverso del Lido di Venezia e al traverso di Punta Sabbioni (con arrivo in Bacino San Marco nell'area antistante la sede della Compagnia della Vela), si sviluppa lungo la Bocca di porto di Lido, il canale di San Nicolò, il canale di San Marco e il Bacino di San Marco, tutto come meglio evidenziato dagli stralci planimetrici allegati alla presente per formarne parte integrante.

La fascia di 100 metri dalle rive cittadine dei canali marittimi portuali compresa tra S. Elena e San Marco è esclusa dal campo di regata.

ORDINA

Articolo 1

Il **giorno 16/10/2016** dalle ore **11.00** alle ore **16.30** (previsto orario di termine della manifestazione), nel campo di regata di cui al "rende noto", al passaggio delle unità regatanti, sono interdetti la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsivoglia altro uso pubblico del mare, a tutte le unità navali non connesse allo svolgimento della manifestazione stessa.

Si fa obbligo a tutte le unità in transito nelle vicinanze del campo di regata, in presenza di unità partecipanti al raduno, di non interferire con il regolare svolgimento della manifestazione, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dai partecipanti, limitando la velocità al minimo necessario per la conduzione della manovra e prestando attenzione alle eventuali indicazioni provenienti dalle unità di assistenza, in costante ascolto sui canali VHF 13 e 16.

Articolo 2

Prima di procedere al posizionamento delle boe, il responsabile dell'organizzazione deve contattare sul canale 13 VHF (o via filo al numero 041/2405745) la Sala Operativa della Capitaneria di porto, per accertare l'assenza di traffico navale in zona.

Inoltre, il responsabile dell'organizzazione deve comunicare alla citata Sala Operativa anche l'inizio e il termine effettivo (o la sospensione) della manifestazione, nonché il numero di imbarcazioni do fatto partecipanti.

Articolo 3

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 non si applicano ai mezzi del trasporto pubblico di linea che in ogni caso, durante gli attraversamenti del campo di regata, devono osservare scrupolosamente le disposizioni impartite localmente dal referente operativo dell'ACTV, in contatto radio con il comitato organizzatore.

Articolo 4

L'organizzatore deve predisporre e mantenere, per tutta la durata della manifestazione, un adeguato servizio di assistenza a mezzo di unità a motore, opportunamente dislocate, che devono mostrare una bandiera bianca ed essere equipaggiate con apparato VHF, in ascolto sui canali 13 e 16.

Le unità partecipanti alla manifestazione, una volta terminata la gara, devono celermente sgomberare il campo di regata, al fine di consentire il ripristino dell'ordinaria navigazione, ammainando le vele e navigando esclusivamente a motore.

Qualora, in relazione alle condizioni meteorologiche, l'organizzazione verifichi che le unità impiegate nella competizione non riescano a raggiungere l'arrivo e sgomberare il campo di regata entro il termine massimo delle ore 16.00, si dovrà definire un punto di arrivo intermedio, posizionato prima dell'imboccatura del canale delle navi.

I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano alle unità espressamente incaricate dall'organizzazione a seguire la manifestazione, nonché ai mezzi della Guardia Costiera, delle Forze dell'Ordine/Polizia, della protezione Civile e di Pronto Soccorso, in ragione del loro ufficio.

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;

ai sensi dell'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov/venezia.

Venezia, 13/10/2016

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Goffredo BON

Allegato all'Ordinanza n° 114 del 13/10/2016

Legenda:

Percorso dalla regata

Allegato all'Ordinanza n° 124 del 13/10/2016

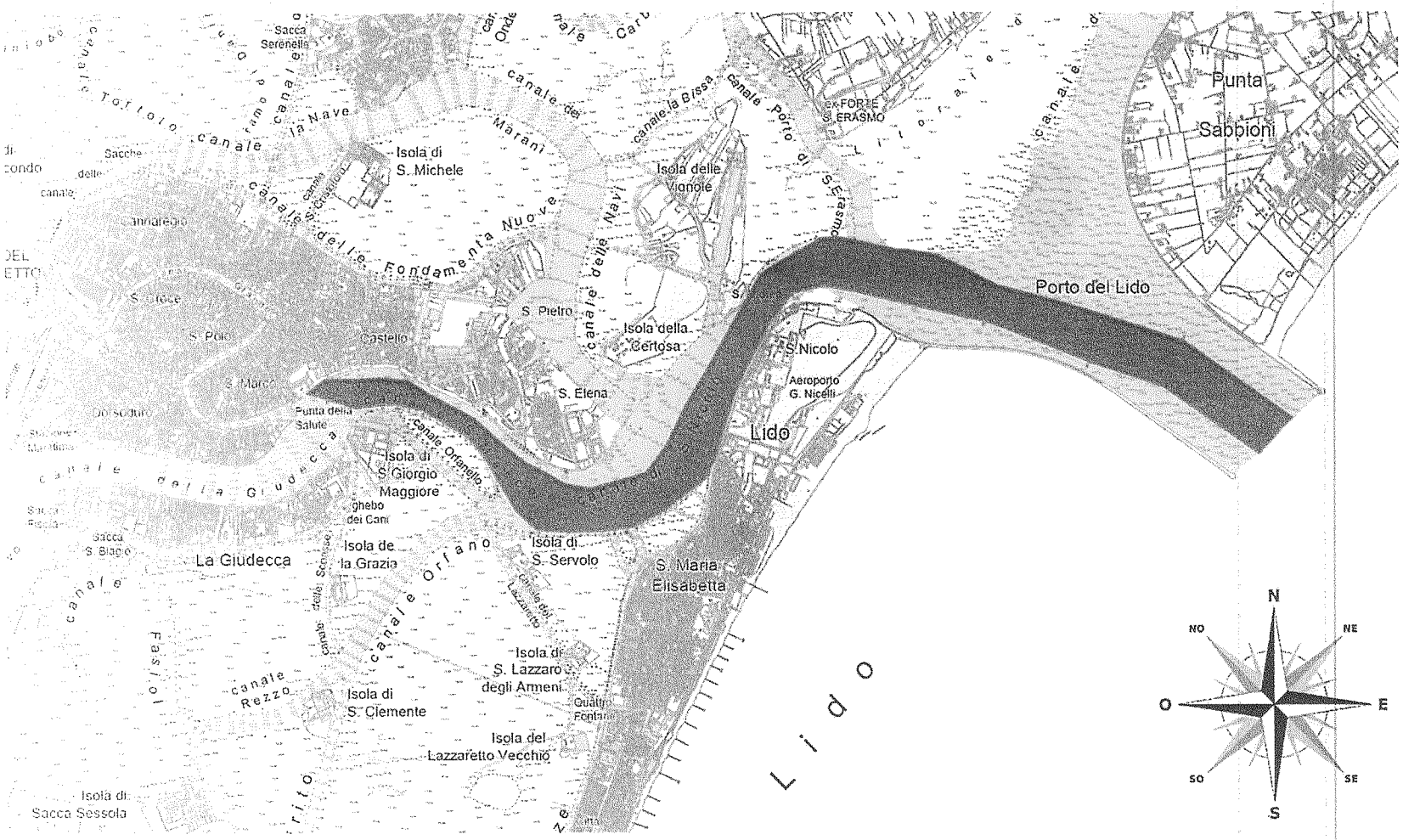

Legenda:

Acque marittime interessate dalla regata